COMUNE DI SONICO Provincia di Brescia



STATUTO

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2024

TITOLO I – Principi generali

- Art. 1 Autonomia statutaria
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Territorio e sede del Comune
- Art. 4 Stemma e gonfalone
- Art. 5 Programmazione e cooperazione

TITOLO II – Ordinamento strutturale Capo I – Organi e loro attribuzioni

- Art. 6 Organi
- Art. 7 Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 8 Consiglio comunale
- Art. 9 II Presidente del Consiglio comunale
- Art. 10 Compiti del Presidente del Consiglio comunale
- Art. 11 Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 12 Linee programmatiche di mandato
- Art. 13 Commissioni consigliari
- Art. 14 Consiglieri comunali
- Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri comunali
- Art. 16 Gruppi consiliari
- Art. 17 Sindaço
- Art. 18 Attribuzione di amministrazione
- Art. 19 Attribuzione di vigilanza
- Art. 20 Vicesindaco e Assessori
- Art. 21 Mozioni di sfiducia
- Art. 22 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
- Art. 23 Giunta comunale
- Art. 24 Composizione
- Art. 25 Nomina
- Art. 26 Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 27 Competenze

TITOLO III – Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini Capo I – Partecipazione e decentramento

Art. 28 – Partecipazione popolare

Capo II – Associazionismo e volontariato

- Art. 29 Associazionismo
- Art. 30 Diritti delle Associazioni
- Art. 31 Contributi alle Associazioni
- Art. 32 Volontariato

Capo III – Modalità di partecipazione

- Art. 33 Consultazione
- Art. 34 Petizione

- Art. 35 Diritto di iniziativa popolare
- Art. 36 Referendum ad iniziativa popolare
- Art. 37 Accesso ai documenti amministrativi ed accesso civico
- Art. 38 Diritti di informazione
- Art. 39 Istanze
- Art. 40 Partecipazione al procedimento amministrativo relativo a provvedimenti ad istanza di parte o d'ufficio

TITOLO IV – Attività amministrativa

- Art. 41 Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 42 Servizi pubblici comunali
- Art. 43 Forme di gestione dei servizi pubblici

TITOLO V – Uffici e personale Capo I – Uffici

- Art. 44 Principi strutturali e organizzativi
- Art. 45 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 46 Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 47 Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II – Personale direttivo

- Art. 48 Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 49 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 50 Incarichi a contratto
- Art. 51 Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III – Il Segretario comunale

- Art. 52 Il Segretario comunale
- Art. 53 Funzioni del Segretario comunale
- Art. 54 Il Vicesegretario comunale

Capo IV – Finanza e contabilità

- Art. 55 Ordinamento
- Art. 56 Attività finanziaria del Comune
- Art. 57 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 58 Bilancio comunale
- Art. 59 Rendiconto della gestione
- Art. 60 Revisore dei conti
- Art. 61 Tesoreria

TITOLO VI – Disposizioni diverse

- Art. 62 Partecipazione e trasferimento ovvero delega di funzioni e servizi a enti sovracomunali
- Art. 63 Azioni positivi per la realizzazione della parità tra i sessi

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 64 – Entrata in vigore Art. 65 – Modifiche allo Statuto

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 – Autonomia statutaria

- 1. Il Comune di Sonico è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il persequimento dei propri fini istituzionali.
- 3. Il Comune rappresenta la totale comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Brescia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, della associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
- rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'uguaglianza degli individui;
- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storico, culturali e delle tradizioni locali;
- tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale:
- superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3 - Territorio e sede del Comune

- 1. Il Comune di Sonico è costituito dalle comunità delle popolazioni delle fra- zioni storicamente riconosciute di Sonico, Rino, Garda e Comparte.
- 2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Sonico.
- 3. Il Palazzo Civico, sede del Comune, è ubicato in Piazza IV Novembre, n.1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
- 4. Le adunanze degli Organi collegiali, Consiglio e Giunta comunale, si svolgono normalmente nella sede comunale; per particolari esigenze potranno tenersi presso qualsiasi edificio di proprietà comunale.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

- 1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
- 2. Il gonfalone del Comune di Sonico è costituito da partito in sfondo blu con al centro lo stemma dei Federici, rappresentato da scudo quadrettato ed aquila Viscontea. Sovra lo stemma è posta corona con merletti ghibellini, il tutto racchiuso da un rametto di ulivo e di quercia, con in basso festone con scritto Sonico.
- 3. Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

- 4. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché della sua concessione in uso ad enti, associazioni o privati, è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.
- 5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
- 6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
- 7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi come previsto dalle norme.

Art. 5 – Programmazione e cooperazione

- 1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- 2. Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana e tutte altre le Pubbliche Amministrazioni.

TITOLO II – Ordinamento strutturale Capo I – Organi e loro attribuzioni

Art. 6 - Organi

- 1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
- 2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 3. La legale rappresentanza dell'ente, ivi compresa la costituzione e la rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

Art. 7 – Deliberazione degli organi collegiali

- 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernente persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente o dal Sindaco.
- 4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 8 – Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge.
- 3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e

alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

- 4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende e istituzioni, e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono valevoli limitativamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consigliare.
- 5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 6. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà

Art. 9 – Il Presidente del Consiglio comunale

- 1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale.
- 2. Il Comune di Sonico, in quanto comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 39, c. 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 si avvale della facoltà di prevedere la figura del Presidente del Consiglio comunale.
- 3. L'iniziativa alla elezione di un Presidente del Consiglio comunale diverso dal Sindaco, spetta al sindaco medesimo.
- 4. Il Presidente del Consiglio comunale potrà quindi essere eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, ordinariamente nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
- 5. L'elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato si procede nella stessa seduta con votazione e risulta eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati.
- 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano presente alla seduta.
- 7. Se il Consigliere più anziano si rifiuta le funzioni sono assunte dal Consigliere comunale che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
- 8. Le dimissioni del Presidente del Consiglio comunale, indirizzate al Consiglio stesso, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

Art. 10 - Compiti del Presidente del Consiglio comunale

- 1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e dei singoli Consiglieri comunali.
- 2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio comunale, sentito il Sindaco, presiede la seduta, ne dispone l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, da la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.
- 4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina i compiti e i poteri del Presidente del Consiglio comunale nei rapporti con il Sindaco, con le commissioni consiliari e con i gruppi.
- 5. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio comunale i relativi compiti sono

Art. 11 - Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
- 2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni interi e liberi prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso di eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- 4. La convocazione del Consiglio comunale e la redazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale di sua iniziativa, di iniziativa del Sindaco e di iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri comunali; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
- 5. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun Consigliere comunale nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna viene effettuata nelle modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
- 6. La convocazione, in considerazione degli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, potrà legittimamente effettuarsi mediante tali strumenti (mail, PEC, etc.) in una ottica di semplificazione e di riduzione dei costi riflessi che scaturiscono dalla modalità tradizionale di consegna della convocazione al domicilio dei consiglieri tramite messo comunale (costo della carta, delle stampe, del carburante della macchina di servizio, costo del tempo del personale sottratto a attività di servizio etc.).
- 7. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi in un altro giorno.
- 8. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è effettuata nelle modalità riviste dai precedenti comma 5 e 6.
- 9. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere consegnata almeno 24 ore prima.
- 10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche tranne i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.
- 11. Le sedute del Consiglio comunale, in considerazione degli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed in conformità di quanto assentito dalla legge, potranno legittimamente tenersi da remoto (modalità video-conferenza) nei casi e con le modalità appositamente disciplinati in apposito regolamento consiliare.
- 12. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 38, c. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, al fine di consentire il suo massimo e celere funzionamento si riunisce validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati ai sensi di legge, senza a tal fine computare il Sindaco, salvo che sia richiesta una diversa maggioranza qualificata da specifiche norme di legge.
- 13. Le deliberazioni sono valide se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 12 - Linee programmatiche del mandato

1. Entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare

durante il mandato politico – amministrativo.

- 2. Tutti i Consiglieri comunali hanno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, modifiche e adeguamenti mediante presentazioni di appositi emendamenti.
- 3. E' facoltà del Consiglio comunale integrare nel corso del mandato amministrativo le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13 – Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari.
- 2. La loro istituzione potrà avvenire tramite espressa deliberazione del Consiglio comunale che stabilirà il numero e le materie di competenza.
- 3. La loro composizione dovrà avvenire nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
- 4. Le Commissioni consiliari possono essere:
- permanenti, composte anche non da Consiglieri comunali purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale, con funzioni propositive, consultive e istruttorie;
- controllo e/o garanzia, composte da soli Consiglieri comunali, con funzioni di controllo e/o garanzia ed aventi quali Presidenti i rappresentanti delle minoranze dei gruppi consiliari;
- indagine, composte da soli Consiglieri comunali, con funzioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, aventi quali Presidenti i rappresentanti delle minoranze dei gruppi consiliari.
- 5. Il regolamento delle Commissioni determina il numero dei componenti, le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori.

Art. 14 - Consiglieri comunali

- 1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2. Le funzioni di Consigliere comunale anziano sono esercitate dal Consigliere comunale che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
- 3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio, se diverso dal Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere comunale ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il temine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere comunale interessato.

Art. 15 – Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

- 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 4. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e ogni altra comunicazione ufficiale.
- 5. Al fine di cui al punto precedente ed considerazione degli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tale domicilio potrà anche essere digitale (mail, PEC, etc.).

Art. 16 – Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri comunali, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze ed a parità di preferenze al più anziano di età.
- 2. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza del capigruppo consiliari presieduta dal Presidente del Consiglio comunale. Della conferenza dei capigruppo consiliare fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
- 3. I Consiglieri comunali non aderenti per una qualsiasi ragion ad alcun gruppo consiliare confluiscono automaticamente nel gruppo misto.
- 4. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva, secondo modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 17 - Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune, che attribuisce a ciascun responsabile di ufficio e servizio, in base ad una delega, l'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio.
- 4. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato oppure per un determinato tempo non eccedente la durata del suo mandato, per il conseguimento dei seguenti atti:
- rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti:
- stipulazioni di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi.
- Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui ai commi precedenti ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico istituzionale:
- rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

- stipulazione di convenzioni per la costituzione di Consorzi, aziende, unioni di Comuni.
- 5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali e esecutive.
- 6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18 – Attribuzioni di amministrazione

- 1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta comunale e dei singoli Assessori;
- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- adotta ordinanze anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di cui all'art. 110 del T.U.E.L. ed altri incarichi di collaborazione che la legge espressamente assegna ad egli in termini di competenza all'affidamento.

Art. 19 – Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attivià secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 20 - Vicesindaco e Assessori

- 1. Il Vicesindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore che, tra le altre, ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21 - Mozioni di sfiducia

- 1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni.
- 2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

- 1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con conseguente nomina di un Commissario, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
- 2. L'impedimento permanente del Sindaco, ad eccezione del caso in cui tale condizione sia già stata debitamente certificata da soggetti pubblici qualificati, viene accertato da una Commissione di persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio comunale, di chiara fama e nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede in intesa con i gruppi consiliari.
- 4. La Commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relazione al Consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
- 5. Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione.

Art. 23 – Giunta comunale

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale e impronta la propria attività ai principi di trasparenza e di efficienza.
- 2. La Giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

Art. 24 - Composizione

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori fissato dalla Legge nel rispetto delle disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
- 2. Alla entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta comunale del Comune di Sonico, ai sensi dell'art. 1, comma 135, della Legge n. 56 del 2014, è composta da n. 2 assessori oltre al Sindaco.
- 3. L'individuazione degli Assessori è demandata al Sindaco con proprio decreto. Possono essere nominati Assessori anche esterni al Consiglio comunale purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
- 4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 - Nomina

- 1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
- 3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
- 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26 - Funzionamento della Giunta comunale

- 1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- 3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e potranno svolgersi anche da remoto ai sensi di quanto già espresso all'art. 11 del presente Statuto.

Art. 27 - Competenze

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
- 2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:
- propone al Consiglio comunale i regolamenti di sua competenza;
- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti quei provvedimenti che non siano riservati dalla legge ai Responsabili dei servizi comunali;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- adotta i provvedimenti a natura discrezionale finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale:
- determina i tributi, le tariffe ed i prezzi comunali ad accezione di quelli che la legge attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio comunale;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni ad accezione di quelli che la legge attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio comunale;
- fissa la data di convocazione di comizi referendari e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni

delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;

- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine delle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali del Comune;
- approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- adotta ogni atro atto non attribuito dalla legge alla competenza del Consiglio comunale ovvero degli organi gestionali del Comune.

TITOLO III – Istituti di partecipazione e diritti dei Cittadini Capo I – Partecipazione e decentramento

Art. 28 – Partecipazione popolare

- 1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'ente ai fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.
- 3. Nel procedimento relativo all'adozione di tutti gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.
- 4. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Capo II – Associazionismo e volontariato

Art. 29 - Associazionismo

- 1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che hanno sede legale ed operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- 2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
- 3. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
- 4. Le Associazioni, al fine dell'ottenimento di contribuzioni economiche da parte del Comune, devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 5. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 30 - Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite il legale rappresentante o un suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui opera.

Art. 31 - Contributi alle Associazioni

- 1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. A tal fine si richiama quanto prescritto all'art. 32, c. 4, del presente Statuto.
- 2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente strutture, beni o servizi.

- 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi del Comune sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
- 4. Il Comune può gestire, nel rispetto delle norme di legge, servizi ed attività in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

Art. 32 - Volontariato

- 1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio.
- 2. A tal fine istituirà apposito Albo dei volontari.
- 3. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi del Comune e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
- 4. Il Comune garantisce che volontari, al fine delle prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse della collettività e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelati, ai sensi di legge, sotto l'aspetto di responsabilità civilistica e sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III - Modalità di partecipazione

Art. 33 - Consultazioni

- 1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione, o parte di essa, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
- 2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34 - Petizioni

- 1. Tuti i cittadini, compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- 2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
- 3. Al fine della ammissibilità di tali petizioni, esse dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, da almeno 50 cittadini residenti aventi diritto di voto amministrativo.
- 4. Il Consiglio e la Giunta comunale, entro novanta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Art. 35 – Diritto di iniziativa popolare

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione
- 2. Qualora un numero di cittadini non inferiori al 10 % dei residenti aventi diritto di voto amministrativo eserciti tale iniziativa avanzando al Sindaco proposte per l'adozione di tali atti amministrativi di competenza del Comune e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro novanta giorni dal ricevimento.

- 3. L'organo competente può sentire i rappresentanti dei proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
- 4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono debitamente pubblicate ai sensi di legge e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 - Referendum di iniziativa popolare

- 1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali amministrative può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
- 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- Statuto comunale
- Regolamento del Consiglio comunale;
- Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi.
- 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
- 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- 5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le tipologie di referendum ammissibili, le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati provvedendo con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.
- 7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 37 – Accesso ai documenti amministrative ed accesso civico

- 1. L'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è titolare ovvero è in possesso il Comune costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune garantisce la piena applicazione delle norme di legge in materia ed in particolare le norme di cui alla Legge n. 241 del 1990 (disciplina in materia di accesso alla documentazione amministrativa) e di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013 (disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- 3. Con apposito regolamento si stabiliscono tempi e modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38 – Diritto di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2. La pubblicazione avviene nei modi previsti dalla legge.
- 3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
- 4. Il Comune è dotato di apposito sito internet istituzionale sul quale è consultabile l'Albo pretorio on-line, la sezione "Amministrazione trasparente" in attuazione del D.Lgs.

- n. 33 del 2013 ed ogni altra informazione di interesse generale.
- 5. Il Comune, sempre ai fini informativi e comunicativi con la cittadinanza, può anche avvalersi di strumenti innovativi di informazione e comunicazione, quali i social networks.
- 6. Per gli atti più importanti, individuati in apposito atto / regolamento, al fine di sopperire al divario digitale (si intende per divario digitale il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione in particolare personal computer e Internet e chi ne è escluso, in modo parziale o totale) deve esserne disposta l'affissione negli appositi spazi pubblicitari del territorio ovvero data ad essi diffusione con ogni altro mezzo ritenuto necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39 – Istanze

- 1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
- 2. La riposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Art. 40 – Partecipazione al procedimento amministrativo relativo a provvedimenti ad istanza di parte o d'ufficio.

- 1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha diritto di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o da regolamento.
- 2. L'Amministrazione comunale garantirà il diritto di partecipazione di cui al comma precedente dando piena applicazione alle specifiche norme di legge che disciplinano la partecipazione ai procedimenti amministrativi, in particolare la Legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TITOLO IV – Attività amministrativa

Art. 41 – Obiettivi dell'attività amministrativa

- 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.
- 2. L'ente comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 42 – Servizi pubblici comunali

- 1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. I servizi erogati dal Comune devono essere indirizzati al fine pubblico, che ne limita la potestà discrezionale.
- 3. La carta comunale dei servizi definisce la modalità di accesso ai servizi e gli standard di questi ultimi, a garanzia del cittadino.
- 4. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
- 5. L'istituzione e l'organizzazione dei servizi pubblici comunali è prerogativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e delle norme di settore (in particolare il vigente D.Lgs. n. 201 del 2022 in materia di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica").

Art. 43 – Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici locali istituiti, sia di rilevanza economica sia privi di rilevanza economica, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dal nostro ordinamento giuridico.
- 4. Il Comune può gestire in economia i servizi privi di rilevanza economica quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno l'affidamento con altre modalità previste dal ordinamento giuridico.

TITOLO V – Uffici e personale Capo I – Uffici

Art. 44 - Principi strutturali e organizzativi

- 1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 45 - Organizzazione degli uffici e del personale

- Il Comune disciplina con appositi atti, in considerazione dei principi e delle finalità dell'Ente di cui alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita al personale.
- 2. In funzione delle finalità dell'Ente e della conseguente organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune stabilisce con appositi atti la necessaria dotazione organica del personale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti per tempo.
- 3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 4. Il lavoro può essere organizzato, avendo sempre ad obiettivo i principi organizzativi di cui al punto 3 del presente articolo, anche mediante strumenti innovativi di organizzazione del lavoro, quali ad esempio lo smart working, il telelavoro ed in generale il lavoro da remoto. Apposite regolamentazioni ne disciplineranno le modalità organizzative e di esercizio.
- 5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, in considerazione dell'esigenza degli addetti di avere il tempo adeguato per la gestione delle pratiche.

Art. 46 – Regolamento degli uffici e dei servizi

- Il Comune, attraverso i regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
- 2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
- 3. Al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto da appositi regolamenti anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 5. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 47 – Diritti e doveri dei dipendenti

- I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- 3. Ogni dipendente comunale è, altresì, direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni verso l'Amministrazione, il segretario comunale ed il responsabile dei servizi di riferimento.
- 4. Il Comune garantisce e promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, le pari opportunità sul luogo di lavoro, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo II - Personale direttivo

Art. 48 – Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi organizzano gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale e secondo le indicazioni ricevute dal segretario.
- 2. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale e dal segretario comunale.

Art. 49 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spettano ai responsabili dei servizi:

- a) l'esercizio di tutte le funzioni inerenti l'attività gestionale amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- b) tutti i compiti, anche a valenza esterna, che non sono ricompresi nelle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo o che non rientrano nelle funzioni tipiche del segretario comunale.
- 2. I compiti di attuazione, da parte dei responsabili, degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo sono, in particolare, quelli elencati nell'art. 107, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ogni altro compito di carattere prettamente gestionale.
- 3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni di loro competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 4. I responsabili dei servizi rispondono, nei confronti del Sindaco, della Giunta comunale e del segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- 5. L'esercizio delle funzioni verrà attuato secondo le modalità definite nei singoli regolamenti, in particolare in quello di organizzazione, od impartite di volta in volta.

Art. 50 – Incarichi a contratto

- La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo le norme in vigore (vigente art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000).
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detterà i criteri relativi alle procedure da utilizzare per dette coperture.
- 3. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 51 – Ufficio di indirizzo e di controllo

- 1. Il sindaco e la giunta comunale esercitano l'attività di indirizzo, di determinazione degli obiettivi e controllo delle attività svolte rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati, per il tramite del segretario comunale nei confronti dei responsabili degli uffici e servizi, e per il tramite dei responsabili degli uffici e servizi nei confronti dei dipendenti.
- 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione comunale, coadiuvata dal Segretario comunale, predispone un idoneo piano della performance ai sensi di legge.

Capo III - II Segretario comunale

Art. 52 - Il Segretario comunale

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo di cui all'art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
- 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 53 - Funzioni del Segretario comunale

- 1. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, in particolare dall'art. 97 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le seguenti:
 - a) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne:
 - b) su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
- 2. Il segretario comunale potrà ricevere dal sindaco le funzioni di direttore generale esclusivamente nei casi acconsentiti dalla legge e previa scelta ampiamente motivata da parte del Sindaco (attualmente la figura del direttore generale è stata soppressa nei comuni inferiori a 100.000 abitanti dall'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), legge n. 42 del 2010).

Art. 54 – Il Vicesegretario comunale

1.Il Comune può avere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario comunale. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Capo IV - Finanza e contabilità

Art. 55 - Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dall'apposito regolamento di contabilità dell'Ente.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio

Art. 56 – Attività finanziaria del Comune

- 1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
- 2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
- 4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, anche secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione; applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 57 – Amministrazione dei beni comunali

- 1. Il ragioniere del Comune è responsabile della gestione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi all'inventario, sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio tecnico comunale.
- 2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere messi a reddito mediante alienazione, locazione o affitto, ovvero altra forma di valorizzazione assentita dalle norme di legge.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 58 - Bilancio comunale

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalle norme di legge.

Art. 59 - Rendiconto di gestione

- 1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e quello del patrimonio
- 2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge e secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.
- 3. È fatta salva la possibilità, nel caso la legge lo acconsenta, di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato (vigenti art. 232, c.2, ed art. 233-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000).

Art. 60 – Revisore dei conti

- Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo le modalità stabilite dalla legge.
- 2. Il revisore collabora con il consiglio comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 3. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
- 5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
- 6. Per quanto concerne la procedura di elezione, requisiti, attività da svolgere, funzioni e responsabilità si fa rinvio alle disposizioni di legge (Titolo VII, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 267 del 2000), nonché alle norme contenute nel regolamento di contabilità.

Art. 61 - Tesoreria

- 1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi:
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
 - c) il pagamento delle spese;
 - d) la custodia dei titoli;
 - e) ogni altro adempimento di legge o previsto da regolamenti dell'ente.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione

Art. 62 – Partecipazione e trasferimento ovvero delega di funzioni e servizi a enti sovracomunali

- 1. Il Comune, con deliberazioni assunte secondo le norme vigenti, può trasferire ovvero delegare l'esercizio di funzioni e servizi ad enti sovracomunali a cui si decide di aderire.
- 2. Gli enti sovracomunali principali a cui attualmente il Comune di Sonico aderisce sono la Comunità Montana di Valle Camonica (sede a Breno), il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica (sede a Breno) e l'Unione della Alpi orobie Bresciane (sede a Edolo).
- 3. Il Comune si avvarrà dei propri poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, da esercitarsi all'interno degli organi politico amministrativo degli enti sovracomunali partecipati, per il tramite del Sindaco ovvero di altro proprio rappresentate individuato ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 63 – Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

- 1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell'Amministrazione.
- 2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel comma precedente, anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta piani di azioni positive.

TITOLO VIII - Disposizioni finali

Art. 64 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio dell'ente.

Art. 65 – Modifiche allo Statuto

- 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.
- 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3. L'entrata in vigore di leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.